

Uff.: Direzione.

Oggetto: Comunicazione/adempimenti.

Prot. n.: 10499/2011

Ragusa li 18 ottobre 2011

Ai **Sigg. Consulenti del Lavoro**
Alle **Imprese Edili**

LL. SS.
MM.

Si ricorda alle Imprese e ai Sigg. Consulenti, che il rilascio di DURC regolare è legato al rispetto integrale dei Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di lavoro dei vari comparti e dei regolamenti che regolano tale materia. Nello specifico è causa di irregolarità il superamento di utilizzo di personale Part-Time, rispetto ai limiti consentiti dai Contratti di Lavoro, ed il superamento dei limiti di ore contrattualmente previste per Ferie, Permessi Retribuiti e Permessi non Retribuiti.

Per quanto attiene le ore da denunciare mensilmente tramite il MUT, si precisa quanto segue:

- a) Per i permessi non retribuiti il numero massimo di 40 ore va conteggiato per anno solare per ciascun lavoratore. La somma delle ore lavorate e non, non deve essere inferiore al monte ore lavorabile, computato per mese;
- b) Per le ferie il numero di 160 ore previsto dal CCNL va anch'esso computato per anno solare. Va tuttavia tenuto presente che in base alla vigente normativa di legge (dls 66/2003 e 213/2004) le ferie maturate in un determinato anno solare devono essere godute per un periodo minimo di due settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi. Ciò significa che nel caso di superamento di 160 ore nell'anno solare, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimento da parte dell'impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti;
- c) I permessi retribuiti (88 ore annue) non possono essere goduti oltre il 30 Giugno dell'anno successivo, nel senso che fino al 30 Giugno possono essere goduti anche i permessi maturati l'anno precedente. In caso di superamento di 88 ore nell'anno solare la Cassa Edile chiederà chiarimenti all'impresa interessata.

In mancanza delle suddette condizioni il DURC è irregolare, con segnalazione alla BNI(previo invito anche in questo caso a regolarizzare entro 15 giorni). Qualora l'importo relativo alle ore non denunciate sia superiore al 5% di quello complessivo dovuto, l'irregolarità è considerata grave.

Per tutte le fattispecie prospettate (permessi non retribuiti, ferie, permessi retribuiti), nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la posizione potrà essere regolarizzata dall'impresa mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all'importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile, esclusi gli accantonamenti, calcolati sulle ore eccedenti i richiamati limiti. Qualora si tratti della diversa ipotesi di lavoro prestato e non denunciato alla Cassa Edile, dovranno essere corrisposti sia gli accantonamenti che i contributi, per ciascun lavoratore e per i periodi interessati alla violazione contrattuale.

E' fatto obbligo pertanto che nelle denunce mensili, MUT, siano ben specificate le ore per ogni tipologia (ordinarie-ferie-malattia-permessi retribuiti e non-cig-infortunio-ecc).

Distinti saluti

Il Direttore
(Giovanni Ayola)

